

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ A CONVERSIONE DELLA PENA (CdS)



GUIDA per l'accoglienza
PRATICA degli autori
di reato



DI COSA SI TRATTA

Per **LAVORO di PUBBLICA UTILITÀ (LPU)** si intende in specifico la prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività. Si tratta di una misura che può essere utilizzata, nel caso di alcuni reati, come sanzione sostitutiva della reclusione e/o della sanzione pecuniaria. L'attività a favore della collettività può essere svolta presso Enti Pubblici o Enti Privati, tra i quali organizzazioni di assistenza sociale e volontariato, che devono essere convenzionati con il Tribunale. La persona autrice di reato può fare richiesta di questa sanzione sostitutiva nel momento in cui è fissato il processo, o anche in fase di indagine; un apposito calcolo di conversione determina poi il monte ore dei Lavori di Pubblica Utilità da svolgere, a partire dalla pena comminata. Questa misura è applicata con provvedimento del giudice prima che si disponga l'esecuzione della pena; pertanto, in caso di positivo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità, si verifica l'estinzione del reato e la fedina penale della persona coinvolta risulterà pulita.

PERSONE ACCOLTE



Possono fare richiesta di questo provvedimento autori di reato di varia tipologia:

- reati relativi al Codice della Strada (CdS), come guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione per l'effetto di stupefacenti (articoli 186 e 187 del CdS);
- reati in tema di stupefacenti, come produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti con attenuanti (articolo 73 del Codice di Procedura Penale);
- reati che possono essere giudicati dal giudice di pace (D.Lgs. 274 del 28/08/2000); a titolo di esempio, quelli relativi all'ambito professionale.
- per i reati connessi al Codice della Strada, la normativa indica che i Lavori di Pubblica Utilità' sono da svolgersi, in via prioritaria, in attività nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze



CHI MI CONTATTA

L'ente responsabile del provvedimento è il Tribunale di riferimento del territorio, ma l'associazione può essere contattata dall'interessato in prima persona oppure dal suo avvocato.

L'iter spesso è il seguente:

- l'avvocato fa richiesta al giudice, in sede di giudizio, di sostituire la pena con il Lavoro di Pubblica Utilità;
- la persona o il suo avvocato si incaricano di contattare l'associazione per richiedere un eventuale disponibilità, prima generica, e poi definitiva dopo la sentenza. Il giudice fissa infatti una seconda udienza, in cui esprime parere definitivo sulla richiesta circostanziata nel quale stabilisce modalità e durata degli LPU, che solo allora vengono comunicate con tutti i dettagli all'associazione;
- nella medesima udienza, il giudice nomina l'organo di controllo competente del caso, che può essere la polizia locale, i carabinieri o l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna (UEPE).



È consigliabile prevedere un preciso canale di ricezione delle richieste di accoglienza. Alcune associazioni chiedono a chi le contatta, come primo passaggio, di compilare un modulo online rintracciabile sul proprio sito o di contattare telefonicamente un apposito referente, per raccogliere le informazioni di base utili ad organizzarsi (dati anagrafici, tipo di provvedimento, sentenza definitiva, conoscenza del monte ore, ecc.). In questo modo, le richieste arrivano sempre agli incaricati e potranno essere prese in carico.



TEMPISTICHE INDICATIVE

90 giorni, intervallo tra la richiesta di sanzione sostitutiva al giudice e l'udienza che accoglie il provvedimento. Solo dopo tale udienza, il provvedimento può considerarsi definitivo;

15 giorni, dal provvedimento definitivo: limite di tempo per dare la conferma di disponibilità dell'ente ospitante;

Dai 3 ai 4 mesi, tempo attualmente stimato tra la richiesta iniziale al giudice e l'inserimento della persona in associazione;

20 giorni tempo di attesa per l'attivazione della posizione INAIL.



ATTI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. CONVENZIONE

L'associazione, se interessata a questo tipo di accoglienza, sottoscrive una convenzione con il Ministero della Giustizia, direttamente o per mezzo del Tribunale del suo territorio. Nella convenzione si indicano: il numero massimo di postazioni offerte e il periodo di disponibilità dell'ente (cioè per quanti anni vale la convenzione), il tipo di attività aperte all'accoglienza e i referenti incaricati. L'associazione compare così nell'apposito elenco degli enti convenzionati per il Lavoro di Pubblica Utilità (enti di cui all'art. 7 del D.M. 26/03/2001), pubblicato periodicamente dalla Cancelleria del Tribunale e visibile sul sito del Tribunale stesso.



Il convenzionamento con il Tribunale comporta l'accettazione di un preciso iter procedurale, con elementi non opzionali specificati in appositi articoli della convenzione. Nel documento appariranno tutti gli elementi pattuiti tra le parti, come il numero totale di accoglienze nel periodo del convenzionamento. Si consiglia di specificare bene i propri criteri di disponibilità, aggiungendo ulteriori elementi al modello standard di convenzione (alcune associazioni aggiungono il numero massimo di persone accolte contemporaneamente, il numero minimo di ore di servizio che una persona deve prestare per la data tipologia di attività, ecc...). Quanto scritto sarà vincolante per entrambe le parti: l'associazione non potrà accogliere meno persone di quanto indicato, se c'è richiesta, o il Tribunale inviarne di più.

2. COPERTURA ASSICURATIVA

Come stabilito dalla convenzione, l'associazione che accoglie persone sottoposte al provvedimento dei Lavori di Pubblica Utilità deve garantire l'attivazione di una copertura assicurativa, anche in forma collettiva, riguardante:

- la responsabilità civile verso i terzi;
- gli infortuni e le malattie professionali (Apertura posizione INAIL).



Il convenzionamento con il Tribunale impone all'associazione di attivare una copertura INAIL, in aggiunta alla consueta assicurazione per i volontari (obbligatoria per legge per chi opera in modo continuativo nelle attività), in quanto la persona sottoposta al Lavoro di Pubblica Utilità è equiparabile ad un lavoratore. Se l'associazione ha dipendenti al proprio interno, aggiungerà semplicemente il nominativo alla posizione già esistente; in caso contrario, va aperta una nuova posizione INAIL. Le associazioni organizzate per livelli possono verificare la disponibilità della loro sede provinciale, regionale o nazionale ad inquadrare la persona accolta nell'eventuale posizione INAIL esistente.

I costi della copertura assicurativa ordinaria per la Responsabilità Civile sono a carico dell'associazione ospitante. Nel caso della copertura per infortunio e malattia, invece, grazie alla convenzione con il Tribunale, l'associazione può accedere ad un apposito fondo del Ministero del Lavoro istituito nel 2017 che ne copre l'importo. Si consiglia di verificare, durante la fase degli accordi preliminari, la sussistenza del fondo nell'anno in corso.

3. LETTERA DI DISPONIBILITÀ

Per ogni specifica richiesta di accoglienza che accetta, l'associazione predispone una lettera indirizzata al Tribunale (elaborato libero), in cui dichiara la propria disponibilità e indica le attività in cui sarà inserita la persona accolta; la lettera va trasmessa all'avvocato.

4. PROGRAMMA /CALENDARIO DELLE PRESENZE

L'associazione prende accordi con la persona interessata, redigendo un programma di attività che sia coerente con le indicazioni del giudice. La durata e il monte ore effettivo dell'attività sono disposte infatti con la sentenza definitiva, che indica anche la data entro cui deve iniziare l'attività. Le ore effettive di Lavoro di Pubblica Utilità da prestare sono calcolate con un apposito criterio di conversione a partire dalle sanzioni corrispondenti alla pena: **1 giorno** di detenzione o **250 euro** di pena pecuniaria equivalgono ad **1 giorno** di LPU assegnato; a sua volta, ogni giorno di LPU prevede lo svolgimento di due ore di attività non retribuita. Tali attività possono essere effettuate per massimo sei ore la settimana. Si può richiedere di aumentare tale soglia, ma mantenendo il limite massimo di otto ore giornaliere.



È bene attendere la sentenza definitiva, prima di prendere accordi precisi in merito al calendario delle presenze in associazione. Per facilitare l'incrocio tra i vincoli del programma cui la persona è sottoposta, da un lato, e le disponibilità dell'associazione, dall'altro, è utile prevedere l'inserimento delle accoglienze in attività che sono continuative, e non sporadiche, o che si svolgono anche in orari e giorni accessibili per i lavoratori. Si consiglia di riflettere anticipatamente sulle attività associative che è possibile aprire all'accoglienza, in modo da comunicare già eventuali vincoli in fase di contatto iniziale e convenzionamento con il Tribunale. È consigliabile incontrare la persona che fa richiesta prima possibile, per effettuare un colloquio conoscitivo nel quale esplicitare chiaramente le aspettative reciproche, eventuali vincoli delle parti e norme di comportamento richieste a chi opera negli spazi dell'associazione. Per favorire un migliore inserimento, alcune associazioni stilano un apposito regolamento (che poi le parti sottoscrivono) o consegnano della documentazione associativa utile ad orientare chi si ha di fronte sull'ambiente in cui sarà inserito e sulle attenzioni che si richiedono. Infine, l'associazione deve individuare in modo chiaro anche un referente per il percorso della persona (un tutor), al quale si possono riferire gli enti inviati, ma anche la stessa persona accolta, per le sue necessità, per le comunicazioni (come assenze, cambiamenti di programma, ecc.) e per un confronto.

5. REGISTRAZIONE DELLE ORE DI LPU

L'associazione predispose un semplice modulo ore, impostato secondo la sua preferenza (non c'è un modello prestabilito) in cui registra presenze/assenze della persona accolta e il numero delle ore effettuate. Durante il periodo di accoglienza, l'associazione comunica per iscritto all'organo deputato dal Tribunale al controllo, e indicato nella sentenza (all'UEPE, polizia locale o carabinieri), eventuali inadempienze della persona accolta non adeguatamente giustificate (ad esempio: non si presenta o non ha terminato le ore previste nel programma).



L'associazione è responsabile di monitorare lo svolgimento dell'attività di LPU nella maniera indicata dal giudice. Per questo, è tenuta ad informare se l'attività non si sta realizzando secondo le prescrizioni. In particolare, è bene comunicare immediatamente se la persona interrompe il percorso (non si presenta per più volte di seguito, senza dare avviso, e non risponde alle chiamate), o comunque se effettua numerose assenze ingiustificate. Alcune associazioni si premurano di inviare comunicazione scritta anche via PEC, sia all'organo deputato al controllo dal Tribunale, sia all'avvocato, stabilendo in autonomia un numero di assenze consecutive ingiustificate dopo cui procedere. Si ricorda che, in ogni caso, la persona sottoposta al provvedimento è responsabile in prima persona degli atti che compie contro terzi, ed è coperto da apposita assicurazione; di tali atti, non risponde l'associazione. È infine responsabilità dell'ente ospitante anche riferire agli organi competenti se ritiene che l'attività in cui è stata inserita sia poco confacente alla persona in quel momento accolta o se questa dimostra evidenti difficoltà, in tal caso dopo essersi confrontati con l'interessato. Alla persona, infatti, deve essere offerta la possibilità di cambiare tipologia di attività o di ente ospitante, se lo ritiene opportuno.

6. CHIUSURA DELL'ACCOGLIENZA



Alla fine del monte ore/ periodo concordato, il modulo ore sottoscritto dal referente dell'associazione incaricato va trasmesso all'organo di controllo deputato, anche per mezzo dell'avvocato (per posta o e-mail). Con ciò, si esaurisce "l'obbligo di relazione" previsto dalla normativa.



Per evidenziare in modo più chiaro il termine del periodo di responsabilità, molte associazioni accompagnano l'invio del report ore con una comunicazione di fine lavori indirizzata all'organo di controllo, in copia al Tribunale, e all'avvocato. La chiusura di un'accoglienza è anche l'occasione per effettuare un bilancio sull'esperienza e sull'eventualità di proseguire in futuro. Molte associazioni organizzano quindi un breve momento di verifica con la persona accolta e con i volontari che l'hanno seguita, e stendono una sintetica relazione discorsiva sull'andamento dell'accoglienza da allegare al report ore. Questo atto è prezioso sia per fornire elementi all'avvocato, che deve produrre la relazione finale per il Tribunale, sia per facilitare il confronto in associazione in vista della riprogrammazione di nuove accoglienze.

7. ALTRI ADEMPIMENTI GENERALI

L'associazione deve sempre assicurare il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente volti ad assicurare l'integrità fisica e morale della persona. In particolare, deve ottemperare agli adempimenti in materia di:

- trattamento dei dati personali (Regolamento europeo n. 2016/679);
- sicurezza sul luogo di lavoro (dl 81/2008, testo unico salute e sicurezza sul lavoro).



LE FASI IN PILLOLE



Attività non retribuita a vantaggio della collettività



Richiesta dell'interessato al giudice in sede di giudizio



Contatto informale con l'associazione



Sentenza definitiva del giudice



Stipula della convenzione generale con il Tribunale



Attivazione della posizione INAIL (assicurazione infortuni e malattie)



Invio lettera di disponibilità per la singola accoglienza



Redazione del piano delle attività in associazione e calendario individuale delle presenze



Applicazione degli adempimenti privacy e sicurezza



Svolgimento dell'accoglienza e registrazione delle ore svolte



Chiusura dell'accoglienza e invio del report sintetico



PROGETTO “SU DI NOI POTETE CONTARE!”

Finanziato dalla Regione del Veneto con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali

(DGR n. 13 del 12.01.2021 – DDR 44 del 26.08.2021)

Realizzato dalle associazioni:

- Granello di senape Padova ODV
- Conferenza Regionale Volontariato Giustizia ODV
- Il Granello di senape ODV
- La Fraternità ODV
- Jabar ODV
- La Prima Pietra ODV

In collaborazione con:

- Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna del Triveneto
- CSV.net
- Comune di Padova
- Università di Padova – Dipartimento FISPPA

